

MATRIMONIO DI CITTADINO STRANIERO IN ITALIA Art. 116 del Codice Civile

Lo straniero che intende sposarsi in Italia deve presentare una dichiarazione rilasciata dal **CONSOLATO O AMBASCIATA** del proprio paese in Italia.

Tale dichiarazione o nulla osta deve contenere l'attestazione che, secondo le leggi dello Stato di appartenenza, nulla osta al matrimonio in Italia.

Deve attestare inoltre:

- Generalità esatte del futuro sposo/a (cognome, nome, data e luogo di nascita) compreso il cognome e nome dei propri genitori;
- Lo stato civile (celibe/nubile, vedovo/a divorziato/a); in caso di cittadina divorziata deve essere specificata la data del divorzio
- Le generalità dell'altra persona con cui il cittadino intende sposarsi.

 **La firma del Console sulla dichiarazione o nulla osta deve essere legalizzata(*) presso la Prefettura di Brescia nel seguente ufficio:**

Via Lupi di Toscana, 6 – Brescia (ex Caserma Randaccio)

L'interessato può presentare la propria documentazione da legalizzare **direttamente in Prefettura previo appuntamento** da fissare su questo sito:

<https://www.prefettura.brescia.it/prenotazioni>

Si consiglia di portare una marca da bollo € 16,00.= per ogni firma da legalizzare.

(* **ad esclusione dei seguenti Stati:** Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia) *Elenco aggiornato al 24/11/2023 – fonte Council of Europe (COE)*

CODICE CIVILE – art. 116

Matrimonio dello straniero nello Stato.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.